

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO**

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA-ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. 77769 del registro di Segreteria, proposto da

XX, nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS,

CF: OMISSIS, residente in OMISSIS (OMISSIS) alla OMISSIS

ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Domenico Millelire n. 47, presso lo studio degli Avv.ti Raffaele Guarna Assanti (CF: GRNRFL54D20F432M) e Marcello Galdi (GLDMCL70H15F839B) che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti e che indicano per le comunicazioni di rito gli indirizzi pec: avv.guardna-assanti@pec.it e marcellogaldi@legalmail.it e l'utenza telefax 06.64525889;

contro

il Ministero della difesa - Direzione Generale Della Previdenza Militare e Della Leva, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato – Capo del I Reparto p.t. Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato (C.F.: LTTMRZ69C71H501I), elettivamente domiciliato presso la sede di Viale dell'Esercito 178-186, 00143 Roma, P.E.C. previmil@postacert.difesa.it;
VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Visti gli articoli 165 e 97 del codice di giustizia contabile, 420 e 421 del Codice di procedura civile;

Visto il decreto presidenziale n. 230 del 23.02.2023 di riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Udito nel corso dell'udienza pubblica del 22 febbraio 2024 l'avvocato del ricorrente.

PREMESSO

1. Il ricorrente, deducendo di essere affetto da una infermità dipendente da causa di servizio ("*pneumotorace destro*"), ha chiesto la concessione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, impugnando il decreto ministeriale n. 48 – Posizione n. 20/3730 del 02.03.3015 notificato l'8.04.2015, con cui è stata escluso il nesso eziologico tra la predetta infermità e il servizio prestato e, per l'effetto sono stati respinti i benefici richiesti. Il ricorrente ha dedotto, altresì, che in favore dell'odierno ricorrente è intervenuta pronuncia della Corte di Appello di Bari che ha accertato al Responsabilità del Ministero della Difesa per i gravi danni subiti dal militare in conseguenza della condotta colposa tenuta dai sanitari dell'ospedale militare "Bonomo" di Bari per omessa diagnosi ed omesse cure.

2. Il Ministero della difesa, costituitosi con memoria prodotta il 13.01.2023, alla quale è seguita ulteriore memoria di pari contenuto prodotta il successivo 17.01.2023, ha rivendicato la correttezza del provvedimento impugnato assumendo, altresì, l'assoluta irrilevanza della pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Bari in relazione ai fatti di causa.

Ha quindi concluso per il rigetto delle domande invocando, in via subordinata, la prescrizione quinquennale dei ratei ritenuti dovuti e non riscossi e il divieto di cumulo degli accessori maturati sui medesimi ratei arretrati.

3. All'odierna pubblica udienza, i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti ed insistito per l'accoglimento delle relative conclusioni.

A. Carenza di giurisdizione di questa Corte con riguardo alla controversia relativa all'equo indennizzo.

Dall'esame delle domande svolte dal ricorrente in ricorso e dall'esame della pregressa istanza amministrativa appare evidente come lo stesso, all'esito della invocata pronuncia demolitoria in relazione al decreto impugnato, invochi in questa sede la concessione del diritto all'equo indennizzo e, al contempo, il riconoscimento della pensione di privilegio. Entrambe tali istanze sono dal medesimo già state avanzate in sede amministrativa (cfr. istanza del 20.12.2001).

Con riguardo alla sussistenza della giurisdizione di questa Corte in tema di equo indennizzo e, ancor prima, in tema di accertamento di dipendenza da causa di servizio effettuato in un procedimento amministrativo volto ad ottenere l'equo indennizzo, si deve concludere negativamente.

Infatti, ammettere la giurisdizione contabile nel giudizio in questione di questo giudice, consentirebbe alla parte di scegliere il giudice adito in ordine ad una controversia che sul piano sostanziale può riguardare il presupposto di più diritti, il cui accertamento è devoluto a giurisdizioni diverse. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, come noto, è il presupposto sia del diritto all'equo indennizzo sia del diritto alla pensione privilegiata, ma la controversia sull'equo indennizzo è devoluta al giudice del rapporto di lavoro diversamente da quella sul diritto alla pensione privilegiata, devoluta al giudice delle pensioni. Per tale motivo, per stabilire quale sia il giudice dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta non può prescindere dall'assetto di interessi manifestati oggettivamente sul piano sostanziale (cfr. sez. Friuli-Venezia Giulia, n. 27/2020).

Deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 133, comma 1, lett. i d.lgs. 104/2010 sulla domanda tesa al riconoscimento dell'equo indennizzo. Infatti, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte *“l'equo indennizzo trova il suo fondamento nella disciplina del rapporto di impiego, non in quello previdenziale, con la conseguenza che la controversia a esso relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha giurisdizione (Cassazione civile, Sez. un., sent. n. 6997 del 24 marzo 2010)”* (sez. Sicilia n. 892/2016).

Va del resto confermata e ribadita la natura di interesse legittimo pretensivo in capo al soggetto che chiede il beneficio dell'equo indennizzo, potendosi configurare una posizione di diritto soggettivo alla esatta liquidazione solo dopo il provvedimento di attribuzione del beneficio (per la distinzione cfr. Ad. plen., n. 4 del 1984; sulla natura indennitaria *ope legis* v. Ad. plen. n. 1 del 2018), nonché con il carattere perentorio del termine per impugnare il provvedimento di diniego. Alla luce di tali principi, sia per la domanda volta ad ottenere l'equo indennizzo sia per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio, che sul piano amministrativo riguardava la domanda di equo indennizzo, si deve ritenere sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, di fronte al quale, per fare salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, la riassunzione dovrà avvenire nei termini previsti dalle norme di rito (art. 17 c.g.c.).

B. Sulla domanda volta ad ottenere la pensione di privilegio.

Atteso quanto sopra, il perimetro della presente controversia va, quindi, circoscritto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia *“pneumotorace destro in soggetto con displasia polmonare bollosa”* (cfr. pag. 2 ed 8 ricorso introduttivo e Decr. N. 48 del 2.03.2015) al fine della concessione della pensione di privilegio.

Ciò premesso

ATTESA

la natura tecnica medico-legale delle questioni sollevate con il ricorso introduttivo,

RITENUTA

la necessità di acquisire motivato parere di un qualificato organo sanitario pubblico,

ORDINA

all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, di rendere motivato parere sui seguenti quesiti:

“Se le infermità prospettate nel ricorso introduttivo del giudizio (“Pneumotorace destro” - pag. 2 ricorso), da qualificare correttamente, siano o meno dipendenti da causa di servizio e, nella positiva, siano o meno ascrivibili a categoria utile a pensione privilegiata, specificandone la relativa decorrenza”

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo sull'istanza di riconoscimento dell'equo indennizzo e, sospeso ogni ulteriore giudizio sul merito,

ORDINA

all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, previa visita diretta del ricorrente e con le garanzie del contraddittorio, con facoltà per le parti costituite di farsi assistere da un consulente di fiducia, di esprimere il proprio motivato parere sul quesito sopra formulato.

L'Organo procedente provvederà a comunicare alle parti costituite o, se già nominati, ai propri consulenti tecnici, giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali ed è autorizzato a chiedere tempestivamente all'Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio,

trasmettendo unitamente al parere la documentazione acquisita. Con facoltà per la parte ricorrente di esibire o produrre direttamente al suddetto organo di consulenza, in occasione della visita diretta, perizie e certificazioni mediche.

FISSA

per l'espletamento dell'incarico de quo i seguenti termini:

- 30 settembre 2024, per l'inizio delle operazioni peritali;
- 30 ottobre 2024, per la trasmissione, ad opera del Collegio Medico Legale incaricato, di uno schema della propria relazione medico legale alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
- 30 novembre 2024, per eventuali osservazioni e conclusioni delle parti o, se nominati, dei loro consulenti tecnici;
- 30 dicembre 2024, per il deposito in Segreteria della relazione finale, in cui il Collegio Medico Legale incaricato dia conto delle osservazioni e delle conclusioni delle parti o dei loro consulenti tecnici e prenda specificamente posizione su di esse;

MANDA

alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e la trasmissione all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, di copia della presente ordinanza unitamente a:

- copia del ricorso introduttivo e della documentazione sanitaria allegata;
- copia della memoria di parte resistente e dei documenti allegati.

Spese riservate al merito.

Così deciso nella camera di consiglio del 22.02.2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

